

**Edizione di venerdì 29 novembre 2013**

## **ADEMPIMENTI**

[La circolare di Studio per la gestione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti](#)  
di Sergio Pellegrino

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Saldo IMU e acconti IRES nel caos, in attesa del decreto](#)  
di Fabio Garrini

## **PENALE TRIBUTARIO**

[La questione della confisca per equivalente nei reati tributari: la parola passa alle Sezioni Unite](#)  
di Luigi Ferrajoli

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[La risoluzione 87/E sull'accertamento dei costi non di competenza](#)  
di Sergio Pellegrino

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Ritenute e prestazioni di servizi erogati a San Marino: novità dal 2014](#)  
di Ennio Vial

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[La marcia di Radetzky](#)  
di Chicco Rossi

## ADEMPIMENTI

---

### ***La circolare di Studio per la gestione della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti***

di **Sergio Pellegrino**

Nell'intervento di due giorni fa ([Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti: consigli per l'autoconservazione del professionista](#)) avevamo indicato l'opportunità di "autotutelarsi" da parte del professionista di fronte ad un **adempimento potenzialmente insidioso** come la comunicazione dei finanziamenti e degli apporti fatti dai soci alla società (e dai familiari all'imprenditore individuale).

Avevamo suggerito di predisporre una **circolare di studio** nella quale spiegare l'adempimento ai Clienti ed indicare il compenso per espletarlo, richiedendo la formalizzazione dell'incarico entro un tempo limite.

Molti Colleghi ci hanno chiesto di avere un facsimile e così facciamo, dando la possibilità di [scaricare il file in word](#) per poterlo personalizzare.

Di seguito il testo che proponiamo.

*Egregio Cliente,*

*l'Agenzia delle entrate ha rilasciato nella giornata del 27 novembre u.s. il modello e le istruzioni per l'effettuazione della comunicazione denominata **BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA.***

*La comunicazione, introdotta dal D.L. 138/2011, ha subito numerose proroghe, fino alla conferma della scadenza per l'invio del modello relativo al periodo 2012, che è prevista per il **prossimo 12 dicembre.***

*I tempi sono strettissimi e quindi, qualora la Vostra Società intenda conferire allo Studio l'incarico di effettuare la comunicazione, necessitiamo del conferimento dell'incarico entro e non oltre il prossimo \_\_\_\_\_, previa sottoscrizione per accettazione del presente documento. Qualora così non fosse, considereremo che vi provvederete, se dovuto, direttamente.*

*Il compenso richiesto per questo nuovo adempimento è pari a € \_\_\_\_\_, oltre ad Iva ed al*

*contributo previdenziale obbligatorio del 4%.*

*Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.*

*Lo Studio*

PER ACCETTAZIONE

---

*Timbro e firma*

### **NOTA INFORMATIVA**

*Di seguito gli aspetti salienti della disciplina e le informazioni che dovete fornire allo Studio per poter effettuare la comunicazione.*

### **BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI**

*Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nel 2012 beni ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a:*

- *soci;*
- *soggetti che partecipano "indirettamente" società da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata);*
- *familiari dei Soci.*

*L'adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento ai propri familiari.*

*Se l'utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato.*

*I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.*

### **DATI DELL'UTILIZZATORE**

Codice fiscale \_\_\_\_\_

### **BENI**

<b>Tipologia</b>	<b>Dati richiesti</b>

Autovettura	Numero di telaio
Altri veicoli	Numero di telaio
Unità da diporto	Metri
Aeromobile	Potenza motore Kw
Immobile	Comune, sigla provincia, foglio, particella
Altri beni (solo se di valore > € 3.000)	✓

### **TIPOLOGIA DI UTILIZZO**

Esclusivo \_ Non esclusivo \_ Subentro \_ Data subentro \_\_\_\_\_

### **DATI DEL CONTRATTO**

Data della stipula \_\_\_\_\_ Data inizio \_\_\_\_\_ Data fine \_\_\_\_\_

Comodato \_ Caso d'uso \_ Altro \_ ?

### **CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE**

Corrispettivo \_\_\_\_\_ Valore di mercato del diritto di utilizzazione \_\_\_\_\_

### **FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA**

*Le società devono indicare anche i finanziamenti e/o le capitalizzazioni effettuati dai soci nel 2012, qualora venga superata la soglia cumulativa annua, per ciascuno dei soci, di euro 3.600.*

*La soglia non riguarda quindi il singolo versamento, ma l'ammontare complessivo annuo dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni effettuate dal singolo socio.*

*La comunicazione deve essere effettuata anche dagli imprenditori individuali per i finanziamenti e/o le capitalizzazioni ricevuti dai propri familiari, sempre se sopra la soglia indicata.*

*Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore, anche laddove a fine anno il saldo dei finanziamenti sia pari a zero.*

*Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, va indicata la data dell'ultima operazione.*

*I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti.*

**SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO O LA CAPITALIZZAZIONE**

Codice fiscale \_\_\_\_\_

**AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAL SOGGETTO NELL'ANNO (se complessivamente superiori a 3.600 euro)**

Importo cumulativo dei versamenti \_\_\_\_\_ Data ultimo versamento \_\_\_\_\_

**AMMONTARE DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NELL'ANNO (se complessivamente superiori a 3.600 euro)**

Importo cumulativo dei versamenti \_\_\_\_\_ Data ultimo versamento \_\_\_\_\_

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### **Saldo IMU e acconti IRES nel caos, in attesa del decreto**

di **Fabio Garrini**

Dopo il **Consiglio dei Ministri** tenutosi nel pomeriggio del 27 novembre scorso sono ancora molti i punti di domanda che affliggono gli operatori. Le indicazioni fornite nel [comunicato stampa](#) sono infatti **tutt'altro che esaurienti** e sarà quindi necessario attendere la **versione definitiva** dell'annunciato decreto per capire la sorte degli acconti dei soggetti IRES così come per delineare con precisione l'esenzione dal saldo IMU.

#### **Gli esoneri per il saldo IMU**

Iniziamo proprio dall'IMU. Anche per il saldo IMU, come per l'acconto, viene introdotto un **esonero** per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali ma, dal comunicato stampa, si apprende come detti esoneri siano in realtà molto più limitati rispetto a quelli introdotti dal D.L. 54/2013.

Per **l'abitazione principale**, ancora una volta viene fissata l'esenzione anche a favore delle pertinenze nonché dei fabbricati assimilati (si faccia particolare attenzione alle fattispecie di assimilazione introdotte dai Comuni nei regolamenti comunali, in relazione alle quali è strano che non sia stato messo dal decreto un limite all'applicabilità dell'esenzione ... staremo a vedere), ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Compare una possibile (ed ingarbugliata) soluzione per i Comuni che hanno **incrementato l'aliquota 2013** in relazione a tali immobili (pare siano circa 600 e rientrano in tale gruppo anche diverse grandi città italiane): *"Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell'importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi"*.

La soluzione è certamente salomonica (o, per meglio dire, "circa salomonica" utilizzando la precisione del comunicato stampa), ma tutt'altro che chiara, visto che l'ANCI nella giornata di ieri ha chiesto un incontro urgente con il Governo per discutere i contorni esatti di tale previsione. Dalle parole del comunicato stampa pare che, se il Comune ha incrementato l'aliquota dallo 0,4% allo 0,6% (ad esempio), **il contribuente dovrà versare** uno 0,1% calcolandolo sulla base imponibile di rendite e pertinenze. Il versamento, essendo a

**conguaglio** dell'imposta dovuta per tutto l'anno, riguarderà i 12 mesi del 2013.

Viene però da chiedersi operativamente come tale previsione si possa **coordinare** con le **detrazioni** di cui i contribuenti possono ancora disporre. Se con l'aliquota dello 0,4% l'imposta lorda era inferiore alle detrazioni disponibili (cosa non remota per le piccole abitazioni con rendita bassa), tale detrazione può essere utilizzata per abbattere **integralmente l'imposta dovuta dal contribuente?** Oppure va imputata all'intera imposta teorica dovuta, quindi verrebbe divisa tra quota dovuta dal contribuente e la quota di imposta a carico dell'erario? Per avere chiarezza occorrerà attendere l'inizio del prossimo anno, visto che tale importo sarà versato dai contribuenti a metà **gennaio 2014 (presumibilmente il 16)**.

Attenzione a coloro che possiedono **più pertinenze** della stessa tipologia, ad esempio due autorimesse: il 16 dicembre dovranno versare il saldo dell'imposta sul C/6 non pertinenziale, mentre il prossimo 16 gennaio dovranno versare il conguaglio sull'aliquota incrementale per l'abitazione e l'altra pertinenza. I **costi amministrativi** delle **due scadenze** rischiano di essere spesso superiori all'imposta risparmiata.

Da notare, comunque, che l'obbligo di versamento si avrebbe in ogni caso in cui il Comune ha deliberato per il 2013 un'aliquota superiore allo 0,4% (**aliquota standard**), anche se fosse la stessa dello scorso anno. Si pensi ad un Comune con aliquota 0,6% 2013 confermata per il 2013: l'acconto, calcolato con l'aliquota 2012 dello 0,6% non era dovuto, mentre a saldo il calcolo con lo 0,6% comporta un versamento. Quindi, in alcuni casi si andrà a **restituire una quota di acconto risparmiato a giugno**. Bisognerà capire se anche il decreto sarà di questo tenore. Non c'è che dire, **una bella confusione**.

Anche sugli immobili agricoli vanno fatte distinzioni:

- Per i **terreni agricoli** l'esonero pare essere più ridotto rispetto a quanto stabilito in sede di acconto. L'esenzione a saldo è prevista infatti solo **per i terreni degli Imprenditori Agricoli Professionali**. Il tenore letterale porta a concludere che tutti i terreni posseduti dagli IAP sono esenti, **indipendentemente dal fatto che siano coltivati o meno**. I terreni posseduti da **altri soggetti**, coltivati o meno, dovrebbero invece **pagare il saldo**. Per questi ultimi, visto che l'esonero ha riguardato solo l'acconto mentre oggi sono chiamati al versamento del saldo, posto che in sede di saldo si deve procedere a **conguagliare** l'imposta dell'anno, nel caso in cui il Comune avesse incrementato l'aliquota si dovrebbe effettuare il conguaglio su tutto l'anno. La questione va certamente chiarita.
- Qualche dubbio anche per i fabbricati impiegati in ambito agricolo. L'esonero è globale visto che ci si riferisce genericamente ai **"fabbricati rurali"**. Nessun dubbio per quelli strumentali, ma occorre ricordare che sono definiti rurali anche i fabbricati destinati ad **abitazione dell'imprenditore agricolo** (art. 9 c. 3 DL 557/1993). Per i Comuni ove sia stata incrementata l'aliquota sulle abitazioni principali, detti immobili sono da intendersi totalmente esenti quali fabbricati rurali, ovvero entro il 16 gennaio si dovrà procedere al **conguaglio del prelievo sull'aliquota incrementata come per le altre**

**abitazioni principali?** A parere di chi scrive, l'esonero integrale dovrebbe riguardare solo gli strumentali, ma anche questo punto va approfondito.

Auspichiamo che nella versione definitiva del decreto vi siano le necessarie indicazioni per chiarire tutti questi aspetti di grande rilevanza operativa.

### **Acconti al 10 dicembre per i soggetti IRES**

Al tema degli acconti il comunicato stampa dedica poche parole: *“il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013”*.

La prima cosa che pare certa è che **tutti gli altri soggetti** sono invece chiamati a versare il secondo acconto alla scadenza tradizionale: pertanto entro **lunedì prossimo** (2 dicembre, visto che il 30 novembre cade di sabato) essi dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto, tenendo conto della maggiorazione (dal 99% al 100%) già introdotta dal D.L. 76/2013.

Rimane invece avvolta nel mistero la misura del prelievo sulle **società di capitali**: questa **proroga al 10 dicembre** è evidentemente finalizzata a individuare un incremento del prelievo per il 2013 al fine di dare **copertura** allo scorso acconto (secondo la clausola di salvaguardia prevista dal D.L. 102/2013), ma forse anche per individuare un ulteriore puntello al decreto in corso di emanazione. Ad oggi la copertura viene assicurata dall'incremento dell'acconto al 130% per i soggetti operanti in ambito bancario e assicurativo, dall'incremento dell'aliquota IRES che per tali soggetti, per il solo 2013, che viene portata al 36%, oltre che dall'incremento dell'acconto sulle ritenute per i titoli del risparmio amministrato. La misura dell'acconto prevista per la generalità dei soggetti IRES, già incrementata dal D.L. 76/2013 (del 101%) potrebbe infatti essere **ulteriormente incrementata** e portata al 103%: nel corso della settimana prossima saranno individuati più precisamente i parametri di calcolo. Speriamo.



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***La questione della confisca per equivalente nei reati tributari: la parola passa alle Sezioni Unite***

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'[ordinanza n. 46726 del 22/11/2013](#), la Terza Sezione Penale della Corte di **Cassazione** ha rimesso alle Sezioni Unite la questione “*se sia possibile o meno aggredire direttamente i beni di una persona giuridica per la violazione tributaria commessa dal legale rappresentante della stessa*”: con il provvedimento in esame i Giudici di legittimità sono stati chiamati a prendere posizione sul tema scottante del **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente nei **reati tributari**, da tempo oggetto di pronunce contrastanti.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Trento aveva disposto il sequestro preventivo **per equivalente** su un immobile di proprietà del legale rappresentante di una società, indagato per il reato di cui all'**articolo 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000** per avere omesso il **versamento** dell'Iva.

L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione osservando tra l'altro che, essendo **pacifica** la riferibilità del **profitto** del reato ipotizzato alla società della quale era legale rappresentante e non avendo egli dirottato tale profitto verso il suo patrimonio personale (le somme ricavate dall'omesso versamento dell'IVA erano state utilizzate dalla società per pagare i dipendenti ed evitare un **tracollo** finanziario), si sarebbe dovuta verificare la possibilità di procedere al sequestro **in forma specifica** prima di richiedere la misura sul suo patrimonio personale.

La Corte di legittimità rileva l'impossibilità di decidere sul punto, stante il **contrasto giurisprudenziale** esistente in relazione alla possibilità di aggredire o meno direttamente i beni di una società per le violazioni **tributarie** commesse dal legale rappresentante della stessa.

Secondo alcune pronunce infatti, con riferimento ai reati tributari, è possibile applicare il sequestro **preventivo** funzionale alla confisca per equivalente sui beni della **persona giuridica**, anche al di fuori dei casi in cui la sua creazione era finalizzata a farvi confluire i profitti degli **illeciti fiscali** quale “società schermo”. E' stato al riguardo affermato che, sebbene il reato tributario sia addebitabile all'indagato, le **conseguenze** patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale egli ha agito, salvo che si dimostri che vi è stata una **rottura** del rapporto organico, sicché non è richiesto che l'ente sia responsabile a sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed esso non può considerarsi **terzo estraneo** al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati (Cass. Sez. 3 sentenza n. 28731 del 19/7/2011;

Cass. Sez. 3 sentenza n. 26389, 06/7/2011).

Altre decisioni, di segno opposto, hanno invece affermato l'**impossibilità** di applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni appartenenti alla persona giuridica, qualora si proceda per violazioni finanziarie commesse dal **legale rappresentante** della società, poiché gli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di **giustificare** l'adozione del provvedimento, tranne che nel caso in cui la struttura aziendale costituisca un apparato **fittizio** utilizzato dal reo per commettere gli illeciti, tanto che ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell'**autore del reato** (Cass. Sez. 3 sentenza n. 25774 del 04/7/2012; Cass. Sez. 3 sentenza n. 15349 del 03/4/2013).

La Suprema Corte rileva inoltre che, con la [sentenza n. 1256 del 10/1/2013](#), dopo aver motivatamente rilevato l'impossibilità di far derivare, in base alla normativa vigente, la **responsabilità** degli enti per i reati tributari tranne che nel caso dei reati a carattere **transnazionale** di cui all'articolo 10 della L. n. 146/2006, si è evidenziato come tale situazione non possa ritenersi il risultato di una **scelta** meditata del legislatore, facendo emergere l'irragionevolezza dell'attuale assetto normativo, in base al quale, con riferimento ai reati tributari compiuti nell'ambito di fenomeni **associativi** a carattere transnazionale, è possibile ravvisare la responsabilità della persona giuridica ed operare la confisca per equivalente dei beni della società coinvolta diversamente da ciò che avverrebbe, in assenza di tale presupposto, anche a fronte di un ammontare maggiore di **imposte evase**, stigmatizzando l'inefficacia dell'attuale sistema punitivo e la **disparità** di trattamento derivante dalla situazione considerata.

Il Collegio osserva quindi che il contrasto sopra evidenziato **non** può ritenersi **superato** e che la soluzione della questione potrebbe comunque dar luogo ad un nuovo **contrasto giurisprudenziale**: per tali motivi ritiene che sussistano i presupposti di cui all'articolo 618 Cod. Proc. Pen. per la rimessione del ricorso alle **Sezioni Unite** al fine di decidere la questione di diritto; si attende pertanto l'esito del giudizio per vedere risolta l'annosa problematica.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***La risoluzione 87/E sull'accertamento dei costi non di competenza***

di **Sergio Pellegrino**

Con la [risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013](#) l'Agenzia torna sul tema del **recupero del costo** dedotto in violazione del principio di **competenza**.

La questione era stata già affrontata con la precedente [circolare n. 23/E del 2010](#): il documento di prassi in questione, per evitare che dalla ripresa del costo reso deducibile in un periodo di non corretta competenza derivasse una problematica di **doppia imposizione**, aveva indicato come il contribuente potesse ottenere il **rimborso della maggiore imposta** versata nel periodo in cui vi sarebbe dovuta essere la corretta imputazione del componente negativo. Con la successiva [circolare n. 31/E del 2012](#), era stata prevista la possibilità di una **“compensazione”** delle partite in sede di **accertamento con adesione**.

Con la più recente [circolare n. 31/E del 2013](#), la tematica è stata analizzata dal punto di vista della correzione, da parte degli stessi contribuenti, di **errori contabili** nei casi di mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza. Per il recupero dei costi non dedotti nel corretto periodo di competenza, la soluzione prospettata dalla circolare è stata quella della presentazione di una **dichiarazione integrativa** ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. La soluzione in questione è stata indicata dal documento di prassi non soltanto nel caso in cui nel periodo in questione vi fosse stato il **versamento di imposte**, da recuperare quindi in parte, ma anche quando per effetto della correzione si concretizza una **perdita o un incremento della perdita dichiarata nell'anno**.

Da questa conclusione parte la **risoluzione n. 87/E**, che, nei casi in cui la rettifica del costo dedotto in difetto di competenza sia fatta dall'Ufficio, si pone l'obiettivo di evitare che si verifichi una doppia imposizione negli esercizi in cui sono state **versate imposte in conseguenza della mancata utilizzazione della maggior perdita**.

Se nell'esercizio di corretta imputazione del costo si è realizzata una perdita e questa è stata utilizzata in compensazione negli esercizi successivi, il contribuente potrà presentare una **dichiarazione integrativa** di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita.

Mutuando le conclusioni della **circolare n. 23/E/2010**, laddove non sia invece più possibile presentare l'integrativa, perché è passato il termine limite, correlato a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il recupero della maggior imposta versata può avvenire **entro quarantotto mesi** dal versamento eccedente, con il rimborso che

segue la procedura di cui all'**art. 38 del D.P.R. n. 602/1973**, ovvero, qualora sia scaduto anche tale termine, **entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento** per violazione del principio di competenza, usufruendo del disposto dell'**art. 21 del D. Lgs. 546/1992**.

La risoluzione conclude indicando che, se nei periodi precedenti a quelli in cui l'accertamento è divenuto definitivo **non è emerso reddito imponibile**, la maggior perdita deve essere indicata nella **dichiarazione di tale periodo** e così utilizzata, non essendovi più limiti temporali alla utilizzabilità delle perdite.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Ritenute e prestazioni di servizi erogati a San Marino: novità dal 2014***

di **Ennio Vial**

Una questione interessante da analizzare è la possibile **tassazione** alla quale sono soggetti i **servizi** erogati da soggetti italiani a **società sanmarinesi**. Nella prassi si riscontra da parte degli operatori sanmarinesi l'applicazione di ritenute alla fonte su prestazioni di servizi ancorchè le stesse fossero svolte in Italia.

Il trattamento fiscale in Italia di tali prestazioni risulta differenziato a seconda di dove viene erogata la prestazione: San Marino o Italia.

Se la **prestazione** è svolta all'estero – ossia a **San Marino** – il soggetto italiano può scomputarsi il credito di imposta (a fronte delle imposte estere pagate a titolo definitivo) poichè:

1. si tratta di un reddito prodotto all'estero;
2. non esiste alcuna disposizione limitativa di tipo convenzionale né comunitaria.

La questione, tuttavia, si complica nel caso in cui le ritenute siano operate su **prestazioni** di servizi erogati in **Italia**.

In questo caso l'art. **165** del Tuir **non** può **operare** atteso che il comma 2 stabilisce che i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 del Tuir relativo ai redditi prodotti dai non residenti nel territorio dello stato.

Il citato articolo prevede la tassazione in Italia se il reddito è prodotto nel nostro paese; in sostanza, un **reddito** si considera prodotto all'estero se **ivi realizzato**. Nell'ipotesi sopra descritta, di conseguenza, la doppia imposizione scaturisce come conseguenza inevitabile.

Su questo scenario si innesta [l'Accordo contro le doppie imposizioni](#) tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, entrato in vigore lo scorso 3 ottobre.

Il completamento delle reciproche procedure interne di ratifica è infatti avvenuto in tale data con la comunicazione formale in tal senso da parte italiana; ciò comporta che da tale data la Convenzione in oggetto è in vigore. Diversamente, le norme sui **nuovi regimi** di **tassazione** (ad esempio su dividendi, canoni e interessi) e sulle altre imposte sui redditi entreranno in vigore

a partire dal **primo gennaio 2014**.

La recente convenzione stipulata tra l'Italia e San Marino non disciplina espressamente questi aspetti ma, indirettamente, interviene nella disciplina.

L'art. 7 par. 1, infatti, stabilisce che *“gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono **imponibili soltanto** in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una **stabile organizzazione** ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione”*.

Ciò comporta che in assenza di una stabile organizzazione a San Marino queste ritenute **non** sono più **ammesse**.

Tuttavia, l'art. 7 par. 7 prevede che *“quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo”*; in sostanza, se norme specifiche disciplinano una **particolare** tipologia di **reddito** tali norme prevalgono sull'articolo 7.

E' l'ipotesi, per fare un esempio, degli interessi, dividendi e canoni; le disposizioni convenzionali relative a tali fattispecie prevedono la **potestà impositiva** sia dello Stato del soggetto percettore che di quello di residenza del soggetto che eroga i dividendi, interessi o canoni.

Ad esempio, l'art. 10 della Convenzione relativo ai dividendi stabilisce che *“i **dividendi** pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono **essere tassati** anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ...”*.

Tuttavia, nella fattispecie oggetto di analisi va evidenziato come **nessun articolo** della Convenzione ammetta questo prelievo alla fonte.

L'entrata in vigore della Convenzione dal 2014 porterà quindi alla **non applicazione** di questi **prelievi** o quantomeno alla possibilità di richiederne il rimborso al Titano.

Del resto, in caso di applicazione di queste ritenute, non sarà possibile lo scomputo come credito di imposta in Italia in considerazione che, con la stipula della **Convenzione**, la Repubblica di San Marino ha rinunciato al prelievo in oggetto.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***La marcia di Radetzky***

di **Chicco Rossi**

Mi è capitato di imbattermi in libreria in un **libro** che mi ha incuriosito per due ordini di motivi.

Il primo era l'autore: **Joseph Roth**, il cui cognome mi rievocava quello del più noto **Philip**, *guru* della letteratura americana del '900 e autore di libri *cult* quali "**Pastorale americana**" e "**Il complotto contro l'America**", di cui Chicco Rossi si è prima innamorato, per poi letteralmente rinnegarlo forse a causa di un principio di *overdose*. Il libro narra la saga della famiglia Trotta le cui fortune iniziano sul campo di **battaglia di Solferino** (24 giugno 1859) giorno in cui il sergente Joseph, di origini slovene, salva la vita all'**imperatore Francesco Giuseppe**, divenendo il barone von Trotta di Sipolje, fino alla fine dell'impero asburgico coincisa con la **Grande Guerra**. Ma Solferino ha segnato una data importante anche per altri motivi, *in primis* perché rappresenta il primo passo verso quell'**unità nazionale** di cui abbiamo festeggiato da poco i 150 anni, ma anche perché ha ispirato a **Henry Dunant** la creazione della **Croce Rossa Internazionale**.

Il secondo motivo era il titolo, "**La marcia di Radetzky**" che mi ricordava di quando bambino ascoltavo la **Radetzky-Marsch** eseguita dai **Wiener Philharmoniker** al **Concerto di Capodanno**. Creatore è **Johann Strauss padre**, il padre del **valzer** e fu composta in onore del maresciallo Josef Radetzky per celebrarne il ritorno a Milano dopo i moti rivoluzionari in Italia del 1848.

Ecco che allora il percorso di questa settimana si snoderà da quella che rappresenta uno dei gioielli del lago di Garda, Sirmione, patria di quel **Gaio Valerio Catullo** di scolastica memoria, per addentrarsi nell'entroterra fino a rendere omaggio negli ossari di **Solferino** e **San Martino della Battaglia** a quelli che credevano in un ideale che oggi viene rinnegato da chi, in realtà, qualche vantaggio ne ha tratto.

**Sirmione** si estende su un lembo di terra che si addentra nelle acque del **lago di Garda** e proprio per la sua caratteristica di essere una propaggine è pedonale, *plus* indubbio per chi vuole un po' di quiete dopo gli affollamenti dei Christkindlmarkt. La vista è incantevole, soprattutto dopo queste prime spruzzate di neve che hanno imbiancato le Prealpi, panorama che non ha nulla da invidiare a quello di **manzoniana memoria** ("*Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti ...*").

Dopo una breve visita a quel che resta della villa ove il poeta soggiornò nei periodi di distacco da Roma (ben noto è il suo distacco dalla vita politica: "*Nil nimium studeo, Caesar, tibi velle*").



*placere / nec scire utrum sis albus an ater homo*”) è giunto il momento, prima di rilassarsi incredibilmente immersi nelle piscine delle note **Terme di Sirmione**, le cui acque sono consigliate per risolvere problemi respiratori, sorseggiando un buon Lugana ghiacciato, andare a visitare chi porta alto il nome di questo vino.

Destinazione **Lugana** presso l'azienda agricola **Ca' dei Frati** di Igino Dal Cero che con sapienza e amore produce un vino sorprendente quale è il **Brolettino** (termine diffuso nell'Italia settentrionale che sta a significare un orto o un frutteto per lo più cinto da muro o siepe) ottenuto al 100% da **uve Turbiana**. Al naso evidenzia sentori di frutta matura, pesche, mele gialle, rose carnose con note fresche e balsamiche. Il palato viene avvolto da un attacco deciso mantenendo tutta la sua freschezza ed eleganza. Vi è una fusione di note morbide con quelle più vive e fresche. La struttura piena è accompagnata da un'acidità tesa e dalla caratteristica sapidità che puliscono completamente il palato lasciandolo invaso di profumi delicati. I suoi abbinamenti ideali sono con le zuppe invernali, legumi e paste con sughi bianchi, carni bianche, formaggi di media stagionatura. Un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dopo il guadagnato *relax* in ammollo nelle calde acque termali, ci aspetta, perché i piaceri della vita bisogna guadagnarli, una giornata all'insegna del **golf**, destinazione Chervò Golf in Località San Vigilio a **Pozzolengo**. In realtà, il motivo per cui la nostra scelta cade su questa *club house*, sebbene il basso lago di Garda sia ricco di strutture golfistiche, è che a poca distanza vi è la cantina **Bulgarini**, seconda tappa e penultima tappa di questa nostro peregrinare verso luoghi storici. Ma prima di chiudere il nostro percorso che questa volta è solo enologico è giusto rendere omaggio a coloro che hanno combattuto per l'indipendenza italiana, perché le battaglie di **Solferino** e di **San Martino della Battaglia**, si inseriscono nel contesto della **II Guerra di Indipendenza** italiana in cui le forze del Regno di Sardegna, guidate da **Vittorio Emanuele II**, alleate ai francesi di Napoleone III, sconfissero gli Austriaci, guidati dall'Imperatore **Francesco Giuseppe**. La battaglia vide il coinvolgimento di ben 230.000 uomini e si concluse a Solferino con la presa della **Rocca**, meglio conosciuta come la “**Spia d'Italia**” per la sua posizione dominante.

San Martino si contraddistingue per la **torre**, che rappresenta un **monumento nazionale**, alta **74 metri**, eretta per onorare la memoria di [Vittorio Emanuele II](#) e di coloro che hanno combattuto per l'indipendenza e l'Unità d'Italia nelle guerre dal [1848](#) al [1870](#) e che fu inaugurata il **15 ottobre 1893**.

Non ci resta che prendere la strada del ritorno direzione casello autostradale di Peschiera del Garda, ma prima di imboccare la lunga lingua di asfalto bisogna passare a comprare un vino degno di essere usato per un brindisi in onore dei caduti per l'indipendenza italiana. Ci stiamo riferendo al **Sansonina** un **Igt** dell'omonima azienda, prodotto con uve **merlot**. Dal colore rosso rubino intenso, con un profumo ricco e compatto, ampio e complesso. Si trovano note di frutta rossa matura, di confettura di prugna, di ciliegia, mirtillo, cacao e ha un sapore pieno, caldo e corposo, giusto quello che ci vuole per dare calore ai nostri cuori. E proprio riallacciandoci al “Cuore” un prossimo viaggio che ci riproporremo è quello alla scoperta della terra che diede i



natali al misterioso **Tamburino sardo**.